

Dirigente Ufficio Territoriale di Verona
uspvr@postacert@istruzione.it
usp.vr@istruzione.it

Dirigente Ufficio Territoriale Messina
uspme@postacert.istruzione.it
usp.me@istruzione.it

Al MIUR in persona del Ministro pro tempore
dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it
urp@istruzione.it

**Oggetto: Istanza di tentativo di conciliazione ai sensi dell' art 135 CCNL del 28.11.2007
Avverso gli esiti della mobilità per l'AS 2016/2017 (Classe Concorso A019)**

La sottoscritta Adriana Cancellieri, nata a Messina il 23.05.1970 (CNC DRN 70E63 F158L) email: [redacted] pec: [redacted] e' stata assunta in ruolo presso l'USR Veneto, USP Verona (Legge 107/2015 Fase C Classe concorso A019) con decorrenza giuridica 1 settembre 2015.

Ha altresì chiesto di differire la presa di servizio al 01 settembre 2016 e pertanto non ha avuto assegnazione ad alcuna sede di servizio per l'a.s. 2015/16.

Ha quindi partecipato alla mobilità straordinaria ai sensi del comma 108 dell'art. 1 della L. 107/2015 con punti 12 ed ha richiesto come primo ambito Messina Sicilia ambito 13 (a seguire Sicilia ambiti 14, 15 e 16);

In esito alla Fase C di detta mobilità non ha ottenuto il movimento richiesto con comunicazione di mancata assegnazione della nuova sede scolastica (mail MIUR 13.08.2013).

Dall'esame dei trasferimenti disposti nelle varie fasi della mobilità si rileva che in esito alla fase B3 della predetta mobilità, in assenza di alcuna previsione legislativa, era stata disposta la riserva dei posti vacanti in organico di diritto, a favore degli idonei al concorso abilitante svoltosi nel 2012.

E' noto che il TAR Lazio (ordinanza Sezione Terza Bis Rg 6565/2016 abbia sospeso gli effetti dell'ordinanza ministeriale 241 del 08.04.2016) *nella parte in cui consente agli idonei al concorso del 2012 di partecipare al programma nazionale di mobilità confermando la sede di titolarità nella provincia in cui avevano avuto assegnazione provvisoria* e che tale ordinanza (unitamente al CCNI sulla mobilità sia sul punto illegittimo).

L'art. 1 comma 108 della Legge 107/2015 non prevede per detto personale una precedenza nella mobilità straordinaria e non vi è motivo ragionevole di avvantaggiare detta categoria (Mobilità B3) rispetto alla C essendo tutti i predetti destinatari del medesimo piano straordinario di assunzione (posti potenziamento).

In esito alla fase B3 della mobilità straordinaria prevista ex L 107/2015 sugli ambiti della provincia di Messina sono stati assegnati (trasferiti) all'ambito SIC16

ABATE PATRIZIA nata il 16.09.1973

GERACI LIVIA MARIA nata il 21.03.1975

MUSCARELLO SALVINO nato il 24.04.1976

VISCO ANTONELLA nata il 21.01.1971

VERBOSO CRISTINA nata il 02.03.1981

Tutti con 12 punti, come la sottoscritta, che essendo più anziana di età, ai sensi del CCNL avrebbe dovuto avere la precedenza nell'assegnazione.

Pertanto si chiede che, in accoglimento del presente tentativo di conciliazione, sia assegnata alla sottoscritta la titolarità di ambito su una delle sedi indicate in domanda SIC16 avendo la precedenza a parità di punteggio su coloro che hanno ottenuto l'assegnazione in ambito (precedenza per maggiore età).

[redacted], 23 Agosto 2016

Avv. Prof. Adriana Cancellieri